

CONVENZIONE CON STRUTTURE ACCREDITATE DENOMINATE “ALLOGGI DI AUTONOMIA”, E RELATIVI OPERATORI, UTILE ALL’ACCOGLIENZA DI PERSONE MAGGIORENNI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O FISICA ANCHE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE

L'anno 2022, il mese di, il giorno

TRA

il Comune di Novara, con sede legale in via Fratelli Rosselli 1, 28100 Novara, codice fiscale/partita IVA 00125680033, rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Patrizia Spina, nata a, giusta i poteri conferiti con provvedimento sindacale Prot. N. _____, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. ____ del _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, di seguito anche “Comune”;

E

la struttura denominata
sita in Via n.
codice fiscale/partita IVA
rappresentata da nato a il
residente a in via n.
inserita nell'Elenco di strutture accreditate denominate “Alloggi di autonomia”, e dei relativi operatori, utile all'accoglienza di persone maggiorenni con disabilità intellettiva e/o fisica anche in condizione di disagio sociale
di seguito congiuntamente “Parti”;

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato l'“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la formazione di un elenco di strutture accreditate denominate “Alloggi di autonomia”, e dei relativi operatori, utile all'accoglienza di persone maggiorenni con disabilità intellettiva e/o fisica anche in condizione di disagio sociale”;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata approvata la bozza della presente Convenzione;
- Con successiva Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato l'elenco di strutture accreditate, e dei relativi operatori, disposti ad accogliere le suddette tipologie di utenza;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti della presente convenzione, che è regolata dalle norme di legge e dalle seguenti pattuizioni.

ART. 2 - IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

Il Comune si impegna a:

- a) Proporre alla struttura l'accoglienza di persone maggiorenni con disabilità intellettiva e/o fisica anche in condizione di disagio sociale in carico ai Servizi Sociali;
- b) Garantire, in caso di inserimento, l'intervento continuativo dei Servizi Sociali secondo quanto previsto dalla presente Convenzione;
- c) Valutare un'eventuale integrazione retta di cui all'art. 5 del presente accordo in relazione ai singoli inserimenti autorizzati ed alle tariffe proposte, su presentazione della documentazione di cui al successivo art. 10;
- d) Monitorare e valutare l'andamento dell'accoglienza attraverso rilevazioni di gradimento, per il tramite dei propri operatori, sul livello qualitativo dei servizi prestati.

La Struttura si impegna a:

- a) Accogliere persone maggiorenni con disabilità intellettiva e/o fisica anche in condizione di disagio sociale;
- b) Essere collocata in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici;
- c) Comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati su cui verranno effettuati i pagamenti relativi ai servizi oggetto della presente Convenzione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nel rispetto della legge 136/2010 e s.m.i., a cui lo stesso è soggetto relativamente agli obblighi di tracciabilità;
- d) Avvalersi di personale educativo e/o ausiliario che gestisca e supervisioni la struttura e segua il percorso di autonomizzazione degli ospiti e la convivenza tra le persone assistite;
- e) Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati;
- f) Comunicare qualsiasi sospensione o interruzione dei servizi erogati agli utenti e qualsiasi variazione relativa alla presenza degli stessi;
- g) Instaurare una convivenza il più possibile serena, tendente al recupero della socialità e delle risorse personali degli ospiti e ad un armonico sviluppo della persona;
- h) Ospitare fino a un massimo di 5 persone;
- i) Essere dotata di spazi comuni attrezzati, quali cucina, soggiorno e servizi igienici con lavatrice;
- j) Fornire agli ospiti biancheria per il letto e per il bagno e stoviglie per la cucina;
- k) Organizzare percorsi di formazione che facilitino l'avvicinamento al lavoro delle persone inserite nel servizio attraverso la stretta collaborazione con il Centro per l'Impiego, il Nucleo Inserimento Lavorativo del Comune di Novara e varie realtà del territorio già operanti nel sostegno lavorativo alla fragilità;
- l) Mantenere invariate le tariffe offerte per un arco temporale biennale dal momento della sottoscrizione della Convenzione.

ART. 3 - MODALITÀ DI PROPOSTA E AMMISSIONE

Gli inserimenti sono di norma proposti ed effettuati dal Settore Politiche Sociali in esito alla valutazione ed al progetto individuale approvato dall'U.M.V.D., in base alla disponibilità di posti della struttura.

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE E DI COLLABORAZIONE

Il Settore Politiche Sociali effettuerà rilevazioni di gradimento per il tramite dei propri operatori, sul livello qualitativo dei servizi prestati (ove disponibili).

ART. 5 - PRESTAZIONI E CORRISPETTIVI

La tariffa giornaliera pro-capite per l'accoglienza presso la struttura è la seguente:

€ _____

Il Comune di Novara si riserva la possibilità di valutare un'eventuale integrazione della retta per i beneficiari che ne avessero necessità.

La tariffa indicata è onnicomprensiva e include espressamente:

- I. I costi del personale specificato all'art. 5 dell'Avviso pubblico (Requisiti gestionali per l'inserimento nell'elenco);
- II. I costi generali (locali, utenze, costi amministrativi);
- III. Fornitura di biancheria per il letto e per il bagno, stoviglie per la cucina.

Le tariffe suindicate hanno validità di due anni dalla sottoscrizione della Convenzione.

Gli eventuali oneri a carico del Comune decorreranno solo dall'effettivo inserimento.

La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva dell'ospite in struttura.

Eventuali prestazioni di carattere eccezionale o particolare per specifici bisogni che comportino spese oltre a quelle previste devono essere, sulla base di specifico e motivato progetto con allegato preventivo, richieste e preventivamente autorizzate dal Settore Politiche Sociali. Il Comune potrà richiedere la documentazione giustificativa delle spese sostenute che comunque deve essere conservata agli atti presso la struttura.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI OSPITI

I sottoscrittori dell'accordo devono garantire che gli ospiti siano:

- a) guidati in un percorso di autonomia;
- b) responsabilizzati nelle decisioni della vita quotidiana;
- c) formati in un'ottica di avvicinamento al lavoro.

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Gestore della struttura deve assicurare la tutela della riservatezza degli ospiti, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del codice della Privacy; di conseguenza, il gestore nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali e li comunica al Settore Politiche Sociali.

Nel caso in cui il Gestore intenda comunicare dati personali di persone con disabilità ad altri soggetti, per finalità diverse da quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione al Settore Politiche Sociali nonché acquisire il consenso degli ospiti.

ART. 8 - MODALITÀ DI DIMISSIONI

Il servizio contempla tempi diversi di ospitalità delle persone a secondo del progetto individualizzato approvato dalla competente Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) all'inizio dell'accoglienza, quali:

- lunga permanenza con tempi non definiti;
- permanenza con l'obiettivo di condurre la persona ad una evoluzione ulteriore per giungere ad un'assistenza indiretta presso il proprio domicilio;
- esperienza di autonomia potenziale, per persone che necessitano di percorsi gradualmente di avvicinamento alla vita indipendente.

ART. 9 - VERIFICHE CONTROLLI E VALUTAZIONI

Fatte salve le competenze degli organi di vigilanza preposti, il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche, controlli e valutazioni, relativamente all'ospitalità, mediante proprio personale. Le verifiche ed i controlli attengono a quanto previsto dalla presente Convenzione.

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune di Novara si riserva la possibilità di valutare un'eventuale integrazione della retta per i beneficiari che ne avessero necessità

Il contraente dovrà presentare fattura mensilmente in forma elettronica, concernente le eventuali integrazioni rette preventivamente concordate. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo di mandato in via posticipata, su presentazione di regolari fatture e previo rapporto di liquidazione emesso dal Settore Politiche Sociali.

Il Servizio Finanziario competente provvederà all'emissione del mandato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura stessa e le spese di incasso dei mandati di pagamento saranno a carico del soggetto contraente.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Struttura dichiara di essere a conoscenza e si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. e del Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 e s.m.i., in particolare si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge n. 136/2010.

La Struttura dovrà inoltre, ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge n. 136/2010, inviare una comunicazione contenente:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1;
- b) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta della presente convenzione. La convenzione si risolverà di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha durata di anni due dalla data di sottoscrizione.

Una nuova Convenzione potrà essere stipulata previa adozione di apposito provvedimento da parte del Comune di Novara.

Fino alla sottoscrizione di una nuova Convenzione o all'effettiva dimissione degli ospiti in caso di rescissione, la Struttura è tenuta a garantire il prosieguo del servizio, con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente Convenzione.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Eventuali inadempienze/violazioni da parte della Struttura riscontrate dal Comune di Novara circa l'attuazione della presente Convenzione, verranno contestate per iscritto con fissazione di un termine massimo di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o di un programma indicante l'adozione e i tempi di provvedimento atti a rimuoverne le cause.

Decorso tale termine, senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o individuate le succitate contromisure, il Comune si riserva la facoltà:

- a) di non formulare più proposte di inserimento;
- b) procedere alla dimissione degli ospiti;
- c) risolvere la presente Convenzione e ricollocare gli ospiti in altra struttura entro il termine massimo di due mesi;
- d) applicare penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10% dello stesso, in relazione alla gravità della violazione/inadempimento.

ART. 14 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Struttura si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti ed i decreti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie.

La Struttura si impegna altresì:

- ad osservare e far osservare, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del medesimo Decreto, nonché le disposizioni del Codice di Condotta del Comune di Novara, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 27/12/2013, consultabile sul sito Internet istituzionale del Comune;
- a rispettare quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine il medesimo dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi di qualsiasi

natura ad ex dipendenti del Comune di Novara che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con il Comune;

le presenti clausole rivestono per il Comune carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La Struttura dichiara, altresì, di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di cui ha preso visione sul sito istituzionale www.comune.novara.it

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA. GARANZIE

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati, la Struttura si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

La Struttura solleva espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, in merito a possibili danni ed incidenti causati a terzi, persone e/o cose, dai soggetti ospitati.

La Struttura solleva altresì il Comune da ogni eventuale responsabilità in relazione a eventuali sanzioni comminate dalle competenti autorità per violazione delle disposizioni di legge, regolamento o decreto che rimarranno esclusivamente a carico del contravventore

ART.16 - RECESSO

La Struttura potrà recedere dalla presente Convenzione per giusta causa, previo preavviso di 30 giorni. Il Comune di Novara potrà recedere con provvedimento motivato per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 30 giorni.

ART.17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora il titolare o la struttura non siano in possesso di uno o più requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Lo stesso si intende automaticamente risolto nelle ipotesi indicate al precedente art. 14.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Le Parti stabiliscono fin d'ora che le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Novara.

ART. 19 – SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico della Struttura.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, Tabella All. B, del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 / [in assenza di esenzione]

L'imposta di bollo è stata assolta mediante contrassegno telematico.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione viene redatta in _ () originali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Novara

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa

Per la Struttura

Il Presidente/Legale Rappresentante

Sig./Dott.....